

ASSOCIAZIONE "AMICI DI CASA THEVENIN"

via Sassoverde 32 Arezzo (presso Casa Thevenin)

08 GIU. 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 11 MAGGIO 2022

L'anno 2022, il giorno 11 maggio, presso la sede dell'Associazione Amici di Casa Thevenin, via Sassoverde 32, alle ore 17:30 in prima convocazione e ore 18.00 in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello Statuto.
- 2) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri e soci Renato Cantarelli (Presidente), Bartolini Anna, Benci Pierluigi, Berna Patrizia, Nappo Michelina, Parigi Paola.

Il presidente dell' Associazione constata la regolarità della seduta e procede all'esposizione degli argomenti.

Lo Statuto, con riferimento al D. Lgs. 117/2017, viene illustrato dal Presidente e approvato all'unanimità dall'assemblea, senza modifiche, nella forma allegata al presente verbale.

Il Bilancio preventivo 2022 e quello consuntivo 2021, vengono illustrati dal Presidente e rinviati per l'approvazione ad una nuova assemblea.

Il Presidente sollecita i soci a una più assidua partecipazione e richiama la necessità, da parte dei soci, di corrispondere la quota sociale, pena l'esclusione dall'Associazione.

Niente altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 19:00.

Il Presidente

Renato Cantarelli

La Segretaria

Patrizia Berna

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 08 GIU. 2022

N. 1575 Vol. 10 Serie 3

Percepiti Euro ESSE

Per il Direttore

Stefano Franceschetti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI CASA THEVENIN ODV"

Comune di Arezzo
OO: ComuneArezzo

Pr: (A) 2022/0132398 del 09/09/22



via Sassoverde 32, Arezzo

c/o Casa Thevenin

Sommario



<i>Premessa.....</i>	<i>pag.1</i>
<i>I. Costituzione.....</i>	<i>pag.1</i>
<i>II. Soci.....</i>	<i>pag.3</i>
<i>III. Organi sociali.....</i>	<i>pag.6</i>
<i>1) Assemblea dei soci.....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>2) Consiglio direttivo.....</i>	<i>pag.8</i>
<i>3) Presidente.....</i>	<i>pag.9</i>
<i>4) Vicepresidente.....</i>	<i>pag.9</i>
<i>5) Segretario.....</i>	<i>pag.10</i>
<i>6) Tesoriere.....</i>	<i>pag.10</i>
<i>7) Responsabile</i>	
<i>della comunicazione.....</i>	<i>pag.10</i>
<i>8) Organo di controllo.....</i>	<i>pag.10</i>
<i>IV. Libri sociali, patrimonio, bilancio.....</i>	<i>pag.12</i>
<i>V. Disposizioni finali.....</i>	<i>pag.13</i>

Premessa

L'Associazione "Amici di Casa Thevenin ODV" è una risorsa integrativa dell'azione educativa ed ausiliare della struttura di accoglienza per minori e madri in difficoltà, nell'interesse superiore degli ospiti di "Casa Thevenin" di Arezzo, in via Sassoverde 32. Pertanto svolge la propria attività in stretta collaborazione con "Casa Thevenin" anche per quanto riguarda l'attuazione del Progetto Educativo Generale (PEGS), sia quella dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI).

PARTE I

COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione È costituita l'associazione "Amici di Casa Thevenin ODV", di seguito nominata "Associazione".

Art. 2 – Finalità L'Associazione opera come risorsa integrativa della fondazione "Casa Thevenin", nell'interesse superiore degli ospiti della struttura "Casa Thevenin" di via Sassoverde 32 in Arezzo, svolgendo la sua attività in stretta collaborazione con la sopramenzionata Fondazione.

Art. 3 - Qualificazione come ODV L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore.

Art. 4 – Attività L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività, con i seguenti obiettivi specifici:

a) collaborare per assicurare visibilità e conoscenza all'immagine esterna della struttura, partecipando a iniziative di confronto e di informazione sui temi del servizio;

b) nell'ambito delle specifiche e rispettive competenze collaborare al buon andamento della struttura con servizi sociali a latere di quelli già svolti dalla fondazione, seguendo le indicazioni fornite dal personale educativo;

c) dare il proprio contributo alle attività di gioco e di accompagnamento in relazione ai bambini, gli adolescenti e alle giovani madri, secondo quanto previsto dal progetto educativo individuale elaborato dall'

Equipe di "Casa Thevenin";

d) offrire all'utenza la possibilità di effettuare esperienze ed attività diversificate e stimolanti, anche attraverso momenti di uscita all'esterno della struttura;

e) attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale tipiche del Terzo Settore.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza le seguenti iniziative:

- a) Corsi di formazione, attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, concerti ed altre attività conformi agli scopi sociali e opportune per realizzare la mission dell' ente;
- b) attività di socializzazione per l'utenza in stretto collegamento con il personale educativo della struttura;
- c) attività editoriali: eventuale pubblicazione di un bollettino, studi e ricerche.

Sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore e secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 107/2021 . La loro individuazione sarà di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 5 – Sede L'Associazione ha sede in Arezzo.

Le variazioni della sede sociale non richiedono la modifica dello Statuto.

Art. 6 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

PARTE II

SOCI

Art. 7 – Definizione Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e gli ideali e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8 – Diritti Ogni socio ha diritto di:

- a) essere puntualmente informato sulle attività dell'Associazione;
- b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee, anche a mezzo delega;
- c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d) consultare i libri sociali;

e) ricevere la tessera associativa.

Art. 9 – Doveri Ogni socio ha dovere di:

- a) partecipare attivamente alla vita sociale;
- b) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni;
- c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
- d) non compiere atti contrari agli scopi associativi;
- e) non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
- f) versare la quota associativa annuale.

Art. 10 - Domanda di adesione Chiunque può fare domanda scritta di adesione all'Associazione, versando congiuntamente la quota associativa.

La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Se la domanda ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione accompagnata dalla tessera associativa e i suoi dati sono inseriti nel libro dei soci.

Se la domanda ha esito negativo, il richiedente ne riceve, in forma scritta, comunicazione motivata entro trenta giorni dall'esame e la quota versata gli viene restituita nello stesso termine.

Art. 11 - Criteri di ammissione, non ammissione ed esclusione L'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell'ammissione dei soci.

Sono criteri di non ammissione o esclusione:

- a) comportamenti che rechino grave pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- b) lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
- c) la grave inosservanza dello Statuto;
- d) la grave inosservanza delle delibere degli organi sociali.

Contro ogni provvedimento di espulsione e non ammissione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni dal suo ricevimento, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci dopo aver ascoltato le controdeduzioni dell'espulso o del non ammesso.

Art. 12 - Quota associativa La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile.

In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

Art. 13 - Durata del rapporto associativo È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso e mancato pagamento della quota sociale per un' annualità.

Art. 14 - Protezione dei dati personali L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso ex Regolamento UE 2016/679 nonché ex D. LGS. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 15 - Gratuità del rapporto associativo La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 16 – Volontari Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

PARTE III

ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Elenco degli organi sociali Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo.

Sono cariche associative

1. 4) il Vicepresidente;
2. 5) il Segretario;
3. 6) il Tesoriere;
4. 7) il Responsabile della comunicazione.

TITOLO I

Assemblea dei soci

Art. 18 - Definizione L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 19 - Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

È prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

- . a) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- . b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, contestualmente, il Presidente;
- . c) eleggere e revocare l'Organo di controllo;
- . d) approvare il bilancio;
- . e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- . - deliberare sulla esclusione degli associati ;
- . - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20 - Assemblea straordinaria L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- . a) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- . b) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- . c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti almeno i due terzi dei soci. Essa

delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando è presente almeno 1/3 dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 21 – Presidenza Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 22 – Verbalizzazione Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell'Assemblea.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

Art. 23 - Diritto di voto Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, ciascuno con un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare altri tre soci al massimo.

Art. 24 - Limitazioni per i soci minorenni I soci ultraquattordicenni non possono accedere alla carica di consigliere e votano in assemblea con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 25 - Modalità di convocazione L'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, è affisso nella sede sociale e inviato a ogni singolo socio in forma scritta.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO II

Consiglio Direttivo

Art. 26 – Definizione Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto in numero variabile da cinque a quindici soci, detti consiglieri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti, senza diritto di voto.

I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 27 – Durata Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci attingendo dalla lista dei

non eletti e partendo dal primo. In mancanza l'Assemblea dovrà eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 28 – Prerogative È prerogativa del Consiglio Direttivo:

- a) organizzare le attività istituzionali;
- b) la delega a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- c) ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
- d) ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- h) approvare l'importo della quota sociale annua;
- i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- j) deliberare le eventuali esclusioni;
- k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 29- Convocazione Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci su argomenti specifici.

L'avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo consigliere, e a ogni invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Validità delle deliberazioni Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Art. 31 – Presidenza Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Art. 32 – Verbalizzazione Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Presidente

Art. 33 – Definizione Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 34 – Durata Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Vicepresidente

Art. 35 – Definizione Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 36 – Elezione Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Art. 37 - Rappresentanza legale La rappresentanza dell'Associazione è attribuita disgiuntamente al Presidente e al Vicepresidente.

TITOLO V

Segretario

Art. 38 – Definizione Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali. Il Segretario esercita anche le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo.

Art. 39 – Elezione Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VI

Tesoriere

Art. 40 – Definizione Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell'Associazione.

Art. 41 – Elezione Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VII

Responsabile della comunicazione

Art. 42 – Definizione Il Responsabile della comunicazione verifica l'efficacia della pubblicità delle attività proposte dall'Associazione alla comunità.

Art. 43 – Elezione Il Consiglio Direttivo può eleggere il Responsabile della comunicazione tra i suoi componenti. Può revocarlo o sostituirlo in ogni momento.

TITOLO VIII

Organo di controllo

Art. 44 – Definizione L'Organo di controllo dell'Associazione è costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 45 – Elezione L'Organo di controllo è eletto quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) patrimonio superiore a 110.000 euro;
- b) ricavi superiori a 220.000 euro;
- c) media di almeno cinque dipendenti occupati durante l'anno.

Egli decade dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni.

Art. 46 – Compiti È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verificano nell'Associazione almeno due delle seguenti condizioni:

- a) patrimonio superiore a 1.100.000 euro;

b) ricavi superiori a 2.200.000 euro;

c) media di almeno dodici dipendenti occupati durante l'anno.

È sollevato da tali compiti dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano tali condizioni.

PARTE IV

LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO

Art. 47 - Libri sociali L'Associazione mantiene:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee;
3. il libro delle convocazioni e dei verbali del consiglio direttivo;
4. il libro dei bilanci;
5. il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo anche oralmente a un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 48 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio nonché dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione [*di valore non inferiore ad Euro 15.000,00*], che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 48 bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 49 - Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 50 - Forma del Bilancio Il Tesoriere redige, in caso di entrate inferiori a 220.000 euro annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:

- a) stato patrimoniale;
- b) rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;
- c) relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 51 - Approvazione del bilancio Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 52 - Obblighi di trasparenza finanziaria Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori a 100.000 euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di entrate superiori ad 1 milione di euro annui, il Tesoriere o il Responsabile della comunicazione pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 – Norma residuale Si fa riferimento alla legge per quanto non espressamente previsto dallo Statuto. In particolare si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1575
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/05/2022 REGISTRATO IL 08/06/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001575

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZD22L001575000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92066120517

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

